



Comune di PIANENGO  
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	13	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	30.05.2023
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza <sup>(1)</sup> ordinaria di <sup>(2)</sup> prima convocazione - seduta <sup>(3)</sup> pubblica  
(1) Ordinaria o Straordinaria (2) Prima o Seconda (3) Pubblica o segreta

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

L'anno duemila VENTITRE addì trenta

del mese di maggio alle ore 21.15 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

**Sindaco:** BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO  
**Consiglieri:** 1) ASSANDRI CLAUDIA  
2) PREMOLI ROBERTO  
3) GANINI GRETA  
4) NICHETTI SANTO  
5) GATTI STEFANO  
6) MARIANI STEFANO  
7) SERENA ANDREA  
8) INVERNIZZI MASSIMO  
9) BOSELLI CHIARA  
10) PILONI MARTINA

Presenti/ Assenti	
<b>Assente</b>	
<b>Presente</b>	
<b>Assente</b>	
<b>Presente</b>	
<b>Presente</b>	
<b>Assente</b>	
<b>Presente</b>	
<b>Presente</b>	
<b>Assente</b>	
<b>Presente</b>	
<b>Presente</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>7      4</b>

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, la Sig.ra ASSANDRI CLAUDIA

in qualità di VICESINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

Illustra il presente argomento all'Ordine del Giorno la Responsabile del Servizio Finanziario, Nicolini Gisella, presente in aula;

Non essendoci interventi in merito;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista e richiamata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025”*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 303 – Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'articolo 1, comma 775, prevede *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30.04.2023”*;

Evidenziato che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n°97 del 26.04.2023, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2023 – 2025 degli Enti Locali al 31 maggio 2023;

Tenuto conto che l'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 (*Decreto Milleproroghe*) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. *“sganciamento TARI”*). Successivamente l'articolo 43, comma 11, del D.L. n. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3, comma 5 quinquies citato, specificando che: *“[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Visto l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27.12.2023 (*Legge di Stabilità 2014*) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente *“Tari”* diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2020, e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 43 del 27.11.2021 e n. 12 del 30.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio 2022, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Tenuto conto che il Piano Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Pianengo è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.05.2022;

Evidenziato che l'Autorità ha previsto, all'articolo 8 della Delibera 363/2021/R/Rif emanata in data 03 agosto 2021, un **aggiornamento biennale del PEF** sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento. Pertanto, tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione del PEF saranno tenuti obbligatoriamente a procedere all'aggiornamento del documento con riferimento all'annualità 2024. E' concessa la facoltà agli Enti di procedere ad una **revisione infra periodo** (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025) **al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo**;

Rilevato che a seguito di apposita analisi degli obiettivi precedentemente fissati all'interno del Piano Finanziario, e della verifica volta ad accertare che i valori indicati siano ancora conformi alle necessità dell'Ente in termini di copertura dei costi, **non si ravvisa la necessità di procedere ad una revisione infra periodo del PEF 2022-2025**, approvato con deliberazione C.C. n. 11/2022, con riferimento all'annualità 2023;

Ricordato che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Pianengo, elaborato secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, espone per il 2023 un costo complessivo di € 297.573,00;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

Tenuto conto che:

- come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione ARERA n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento di disciplina della TARI;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

Visto, altresì, l'articolo 13 comma 15-ter del D.L. n°201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, all'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) Di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023, come riportato nell'**ALLEGATO A**), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona;
- 4) Di stabilire che la riscossione del tributo per l'anno in corso avverrà in n. **3 rate**, aventi scadenza:
  - **31 LUGLIO 2023;**
  - **30 SETTEMBRE 2023;**
  - **30 NOVEMBRE 2023**Con possibilità di versamento in **un'unica soluzione entro il 31 LUGLIO 2023;**
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Stante l'urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti competenti, con separata votazione:

Con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Assandri Claudia

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE  
DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico) viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li .....

*F.to Alesio Dr. Massimiliano*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li .....

*F.to Alesio Dr. Massimiliano*

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li .....

.....

---

---